

alle autorità di pronto intervento di aggiornare le informazioni di localizzazione grazie a una funzione di richiamo del numero (pulling) al fine di trattare l'emergenza».

Nel caso specifico la richiesta di localizzazione sarà indirizzata verso l'Operatore di Telefonia fissa di origine della chiamata di emergenza (112, 113), nel primo contatto.

Per chiamate di emergenza (112, 113) deve intendersi, anche il richiamo del numero, da parte del CO 112/113, entro il periodo temporale di 5 minuti, a partire dall'interruzione della chiamata di emergenza precedentemente ricevuta, ossia del primo contatto, qualora si verifichi l'interruzione della chiamata di emergenza effettuata da qualunque cittadino ai CO 112/113, con la conseguente mancata localizzazione dello stesso chiamante.

Per ciascuna chiamata o «richiamata» sarà effettuata una sola richiesta di localizzazione.

Sarà cura dei sistemi in carico ai CO 112/113 verificare che la richiamata sia effettuata solo secondo le tempistiche e le modalità sopra descritte.

A.2.2.3 Localizzazione da rete fissa

Il termine localizzazione del chiamante da rete fissa si associa all'indirizzo relativo all'ubicazione dell'impianto di rete fissa del cliente chiamante il 112 NUE.

L'Operatore di rete fissa, sulla base delle informazioni ricevute dal «concentratore interforze», verificherà che il CLI ricevuto sia relativo a clienti contenuti nei propri data base aziendali e, in caso affermativo, invierà in risposta alla richiesta, una stringa contenente gli elementi utili per la localizzazione del chiamante 112 NUE. Alla richiesta sopra indicata gli Operatori di rete fissa risponderanno, fornendo solo per i propri i clienti:

Ubicazione impianto (indirizzo e numero civico) corrispondente al CLI inviato dal «concentratore interforze»³⁾;

Nome e Cognome (o ragione sociale) corrispondente al CLI inviato dal «concentratore interforze».

Sono stati individuati alcuni casi in cui la localizzazione del chiamante il 112 NUE non è, al momento, tecnicamente disponibile:

- chiamate al 112 NUE in modalità VoIP (servizi nomadici in decade 5»)⁴⁾

chiamate al 112 NUE da impianti di Telefonia Pubblica⁵⁾;

chiamate al 112 NUE da terminali telefonici interni di un centralino telefonico;

chiamate al 112 NUE in modalità call completion tramite dispositivi esterni ai nodi di commutazione attestati su una rete diversa da quella a cui è attestato l'utente che ha generato la chiamata;

chiamate al 112 NUE da utenza di Operatore di Telefonia (ospitato) in Numbering Hosting sulla rete dell'Operatore di Telefonia ospitante;

chiamate al 112 NUE da numeri derivati di linee ISDN;

chiamate al 112 NUE di utenti VULL (Virtual Unbundling del Local Loop);

chiamate al 112 NUE di utenti WLR (Wholesale Line Rental).

³⁾ Per un periodo transitorio, pari alla conclusione dell'attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale, l'informazione (particolare toponomastica e indirizzo) potrà essere fornita anche in una unica stringa.

⁴⁾ Per i servizi VoIP non nomadici e seminomadici in decade «0», il recupero dei dati anagrafici dell'intestatario, così come dell'ubicazione fisica della linea potrà avvenire secondo quanto già descritto per la telefonia fissa. Nel caso di VoIP seminomadico per ubicazione fisica della linea dovrà intendersi l'indirizzo "abitual" indicato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto.

⁵⁾ Comunque, da parte degli Operatori di Telefonia è stata avviata un'attività interna per il recupero delle informazioni riguardanti l'ubicazione delle postazioni telefoniche pubbliche

Nel caso del Numbering Hosting per la definizione delle modalità per lo scambio di informazioni tra il CED Interforze, l'Operatore ospitante e l'Operatore ospitato nel caso di chiamate di emergenza è possibile prevedere il seguente scenario:

associazione dell'OPID all'Operatore di Telefonia a cui inviare la richiesta di localizzazione, da parte del «concentratore interforze»;

invio all'Operatore di Telefonia - in questo caso l'ospitante - a cui corrisponde l'OPID di cui sopra, di una query (la prima) contenente il CLI del chiamante il 112 NUE, da parte del «concentratore interforze»;

ricezione della risposta di localizzazione dell'Operatore di Telefonia ospitante, da parte del «concentratore interforze». La risposta dell'Operatore di Telefonia ospitante, dovrà contenere oltre ad un codice di errore, anche l'indicazione dell'OPID dell'Operatore di Telefonia ospitato, il quale detiene l'informazione di localizzazione del chiamante il 112 NUE;

invio all'Operatore di Telefonia - in questo caso l'ospitato - a cui corrisponde l'OPID in precedenza ricevuto dall'Operatore di Telefonia ospitante, di una query (la seconda) contenente il CLI del chiamante il 112 NUE, da parte del «concentratore interforze».

Quindi anche se dal punto di vista funzionale è possibile prevedere uno scenario per la gestione del «Numbering Hosting», l'implementazione sopra descritta comporterà un aggravio sui tempi di risposta del Servizio 112 NUE.

Saranno successivamente definite le modalità e i tempi di realizzazione per la fornitura del servizio di localizzazione - nel caso di chiamate al 112 NUE di utenti WLR (Wholesale Line Rental) - secondo le indicazioni che dovranno pervenire da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e del Ministero delle comunicazioni.

A.2.3 Gestione assurance

Nel presente documento, dovranno essere recepiti e descritti, anche gli accordi raggiunti in tema di assurance - al Tavolo Tecnico istituito presso Ministero delle comunicazioni - di concerto con gli Operatori di Telefonia fissa e il CED Interforze.

La fornitura del servizio di localizzazione dovrà essere garantita H24.

La definizione delle regole di assurance si estenderà dalle eventuali richieste di modifica riguardanti i dati di configurazione (ad esempio: indirizzi IP, certificati digitali, o altri parametri significativi per la comunicazione) per l'interazione tra gli Operatori di Telefonia e il CED Interforze, fino alla gestione degli errori e degli eventuali disservizi tecnici⁶⁾ e/o di manutenzione dei sistemi informatici⁷⁾. La notifica di un cambiamento ai parametri di configurazione (ad esempio: cambio indirizzi IP, cambio chiave pubblica, o altri parametri significativi per le comunicazioni tra il CED Interforze e gli Operatori di Telefonia) - per la fornitura del servizio di localizzazione - dovrà essere comunicata con un congruo anticipo di tempo rispetto all'effettuazione del cambiamento stesso. Si può individuare in almeno 20 giorni solari l'anticipo di tempo con cui il CED Interforze o gli Operatori di Telefonia saranno tenuti a notificare formalmente un cambiamento ai parametri di configurazione. La notifica di un cambiamento ai parametri di configurazione dovrà essere eseguita via mail e/o via fax, utilizzando l'indirizzo e-mail e/o il numero telefonico del gruppo di assurance del CED Interforze o dell'Operatore di Telefonia al quale tale notifica dovrà essere inoltrata.

Il CED Interforze e gli Operatori di Telefonia dovranno inoltre, definire e concordare gli indirizzi e-mail e i numerici telefonici di fax dei rispettivi gruppi di assurance al quale saranno inviate le notifiche di cambiamento ai parametri di configurazione.

⁶⁾ Disservizi non programmati

⁷⁾ Disservizi programmati.